



**BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS+
PER MOBILITÀ A FINI DI STUDIO DA EFFETTUARSI NELL'A.A. 2024/2025**
(D.R. n. 583/2023 del 29/11/2023)

Il presente bando è suddiviso in **tre sezioni**: la prima dedicata alle **caratteristiche del Programma Erasmus+ Studio**, la seconda alle **modalità di partecipazione e di selezione**, la terza agli **adempimenti per lo svolgimento della mobilità**.

Premessa.....

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ERASMUS+ STUDIO

Art. 1 – Informazioni generali.....	
Art. 1.1 – Novità della Programmazione Erasmus+ 2021/2027.....	
Art. 2 – Borse di Studio Erasmus+.....	
Art. 3 – Destinatari e destinatarie.....	
Art. 4 – Attività ammissibili.....	
Art. 5 – Presentazione della candidatura e requisiti di ammissibilità.....	
Art. 6 – Incompatibilità.....	
Art. 7 – Periodo e durata.....	
Art. 8 – Contributo finanziario, requisiti di accesso al contributo e requisiti di merito.....	
Art. 8.1 – Contributo ai costi di mobilità.....	
Art. 8.2 – Contributo aggiuntivo per minori opportunità.....	
Art. 8.3 – Contributo aggiuntivo per viaggi green.....	
Art. 8.4 – Contributo aggiuntivo per esigenze speciali.....	
Art. 8.5 – Contributo ai costi di mobilità assegnato dall'ERDIS.....	
Art. 8.6 – Altri contributi.....	
Art. 9 – Copertura assicurativa.....	

SEZIONE II – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE

Art. 10 – Presentazione della candidatura.....	
Art. 11 – Criteri di selezione e valutazione delle domande.....	
Art. 12 – Borse disponibili e criteri per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.....	
Art. 12.1 – Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP).....	
Art. 12.2 – Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur).....	
Art. 12.3 – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).....	
Art. 12.4 – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI).....	
Art. 12.4.1 – Scuola di Lingue e Letterature Straniere.....	
Art. 12.4.2 – Scuola di Scienze della Comunicazione.....	
Art. 12.5 – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA).....	
Art. 12.6 – Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).....	
Art. 13 – Proposta attività didattiche da effettuare all'estero.....	
Art. 14 – Requisiti linguistici.....	
Art. 15 – Graduatoria.....	
Art. 16 – Accettazione/rinuncia della borsa di studio.....	
Art. 17 – Scorrimento della graduatoria e assegnazione delle borse residue.....	
Art. 17.1 – Comunicazione nominativi alle Università Partner da parte di Uniurb.....	

SEZIONE III – ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ



Art. 18 – Adempimenti prima della partenza.....	
Art. 19 – Accordo didattico.....	
Art. 20 – Competenze linguistiche.....	
Art. 21 – Online Language Support (OLS) della Commissione Europea.....	
Art. 22 – Rinuncia al periodo di mobilità.....	
Art. 23 – Estensione del periodo di mobilità.....	
Art. 24 – Adempimenti durante il periodo di mobilità.....	
Art. 25 – Adempimenti al termine della mobilità.....	
Art. 26 – Questionario di valutazione/rapporto narrativo (EU Survey).....	
Art. 27 – Restituzione della borsa.....	
Art. 28 – Responsabile del procedimento.....	
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.....	
Allegato I – Regole aggiuntive applicabili ai periodi di mobilità virtuale nell’ambito di una mobilità blended.....	

PREMESSA

Le mobilità di cui al presente bando rientrano nella Programmazione Erasmus+ 2021/2027. L’effettiva realizzazione delle mobilità è condizionata all’approvazione della Call 2024 per i finanziamenti destinati all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Università).

Il presente bando viene emanato al fine di assicurare agli studenti e alle studentesse la possibilità di partecipare alle mobilità Erasmus+ Studio. Le mobilità possono essere effettuate anche in modalità mista.

I contenuti del presente bando potranno essere oggetto di successiva modifica in ottemperanza a quanto disposto nei suddetti documenti e relativi allegati. Le eventuali modifiche saranno comunicate tramite i canali istituzionali.

2

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ERASMUS+ STUDIO

Art. 1 – Informazioni generali

Il Programma Erasmus+ per Studio offre a studenti e studentesse l’opportunità di **trascorrere in modo continuativo un periodo compreso tra 2 e 12 mesi (mobilità di lunga durata) o un periodo compreso tra 5 e 30 giorni (mobilità di breve durata – ammissibile solo per dottorandi e dottorande) presso un’altra Università europea**, fruendo degli stessi servizi a disposizione degli studenti e delle studentesse locali.

Gli studenti e le studentesse Erasmus+ hanno la possibilità di frequentare corsi e sostenere esami, svolgere attività di ricerca per tesi o effettuare un tirocinio curricolare, con **garanzia del riconoscimento accademico** all’interno della propria carriera. **Si invita a programmare la mobilità preferibilmente entro la regolare durata del Corso di Studi (in corso). In caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale, i regolamenti didattici prevedono un punteggio aggiuntivo in sede di discussione della tesi.**

Gli studenti e le studentesse Erasmus+ godono dell’**esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’Università ospitante** e di un **contributo finanziario ad hoc**, oltre che di eventuali ulteriori finanziamenti erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERDIS – Presidio di Urbino).

La presenza di un’esperienza di studio all’estero nel proprio *curriculum vitae* rappresenta un elemento sempre più apprezzato per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il periodo all’estero, oltre a favorire il perfezionamento di almeno una lingua straniera, facilita lo sviluppo delle cosiddette *soft skills*: capacità relazionali, abilità di



affrontare e risolvere situazioni problematiche, disponibilità ai cambiamenti e propensione ad adattarsi ad ambienti diversi.

Art. 1.1 – Novità della Programmazione Erasmus+ 2021/2027

Mobilità mista – Blended mobility

Qualsiasi periodo di studio all'estero di qualunque durata, compresa la mobilità nell'ambito del dottorato, può essere effettuato sotto forma di mobilità mista. La mobilità mista prevede la combinazione delle attività di mobilità fisica con una componente virtuale che agevola scambi di apprendimento collaborativo e il lavoro di squadra online. Grazie alla componente virtuale, ad esempio, discenti provenienti da paesi e indirizzi di studio diversi possono seguire insieme corsi online o lavorare collettivamente e contemporaneamente a compiti riconosciuti come parte del loro percorso di studio.

La parte virtuale può essere svolta/pianificata prima, durante o dopo la parte fisica. **La parte fisica deve rispettare la durata minima della mobilità di lunga durata prevista dalla Guida al Programma, ovvero due mesi (60 giorni continuativi).** Solo nel caso di mobilità di breve durata dei/delle dottorandi/e, la componente fisica della mobilità potrà durare tra 5 e 30 giorni continuativi e la componente virtuale è obbligatoria.

Per eventuali approfondimenti, si rimanda all'Allegato I al presente bando.

Viaggio green

Gli studenti e le studentesse che optano per un **viaggio green**, ossia modalità di viaggio a bassa emissione di CO₂ (es. treno, carpooling, bus), indipendentemente dalla durata della mobilità (lunga o breve), possono ricevere un contributo unico di 50,00 euro come importo integrativo al sostegno individuale e fino a quattro giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, ove applicabile.

Art. 2 – Borse di Studio Erasmus+

3

Le borse di studio Erasmus+ sono rese disponibili per Dipartimento e struttura didattica di riferimento, sulla base degli accordi bilaterali attivi e dei finanziamenti disponibili.

Per l'a.a. 2024/2025 sono messe a bando indicativamente **850 borse di studio**. In caso di ulteriori disponibilità, il numero di borse e le agevolazioni verranno corrisposte proporzionalmente. Per la ripartizione per Dipartimento si rimanda alla Sezione II, art. 12.

Art. 3 – Destinatari e destinatarie

Possono partecipare alla selezione gli **studenti e le studentesse dell'Università con iscrizione in regola per l'a.a. 2023/2024 a:**

- a) **Corsi di Laurea Triennale;**
- b) **Corsi di Laurea Magistrale;**
- c) **Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.**

Gli studenti e le studentesse di cui al punto a) che non abbiano regolarizzato la propria iscrizione per l'a.a. 2023/2024 in quanto laureandi e laureande della sessione straordinaria 2022/2023, possono presentare la propria candidatura purché abbiano finalizzato l'iscrizione o la pre-iscrizione per l'a.a. 2023/2024 a un corso di Laurea Magistrale dell'Università e devono fare riferimento alle sedi disponibili per la propria Scuola e il secondo Ciclo di Studi.

Coloro che intendano effettuare la mobilità nell'a.a. 2024/2025 ma prevedono di discutere la propria tesi nella sessione di laurea straordinaria 2023/2024 (in base ai calendari del Dipartimento/della Scuola di appartenenza), devono essere in regola con l'iscrizione per l'a.a. 2023/2024 e concludere il periodo di mobilità prima del conseguimento del titolo. Qualora il conseguimento del titolo dovesse slittare a una sessione di laurea



successiva, lo studente/la studentessa deve regolarizzare la propria iscrizione per l'a.a. 2024/2025 ove necessario.

Possono, inoltre, partecipare alla selezione **dottorandi/e**. **L'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca deve essere regolare sia al momento della candidatura che per tutta la durata del soggiorno all'estero**. La **mobilità deve essere espletata tassativamente entro il terzo anno** del Corso di Dottorato di Ricerca (escluso il periodo di proroga).

Art. 4 – Attività ammissibili

È consentito lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- a) frequenza di corsi e sostenimento delle relative prove d'esame;
- b) preparazione della tesi di Laurea o di Dottorato;
- c) combinazione delle attività di cui ai punti a) e b);
- d) combinazione di attività di studio (di cui ai punti a) e/o b)) e di un tirocinio curricolare, se previsto dal piano carriera. Il tirocinio curricolare deve avere luogo all'interno e sotto la supervisione dell'Università ospitante, con durata inferiore ai due mesi.

Affinché possa esserne garantito il riconoscimento da parte dell'Università di Urbino, **le suddette attività devono comparire all'interno dell'accordo didattico** debitamente approvato dai Referenti e dalle Referenti delle Università di provenienza e ospitante **e nel transcript of records** predisposto dall'Università ospitante (cfr. artt. 19 e 25). I dottorandi e le dottorande devono essere autorizzati dal Collegio dei Docenti.

L'attività di preparazione della tesi di Laurea o di Dottorato non è possibile in tutte le sedi e/o è possibile solo se abbinata alla frequenza di corsi. A tale proposito, si consiglia di consultare attentamente le note presenti nell'allegato al bando "Elenco destinazioni disponibili" e verificare la possibilità di effettuare attività di ricerca tesi con l'Università di interesse già in fase di candidatura onde evitare, in caso di selezione, di dover successivamente rinunciare alla borsa.

Art. 5 – Presentazione della candidatura e requisiti di ammissibilità

Le candidature potranno essere presentate (tramite procedura online) **a partire dalla data di pubblicazione del presente bando**.

Per accedere alla selezione, è necessario:

1. completare la procedura di candidatura al presente bando (cfr. art. 10) **entro e non oltre le ore 12:00 del 01 febbraio 2024**;
2. essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all'Università di Urbino al momento della candidatura (e per tutta la durata del soggiorno all'estero).

Il possesso di una **buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione** è un requisito indispensabile per usufruire della borsa. Il livello linguistico richiesto (generalmente minimo B1) dovrà essere certificato prima della partenza (cfr. art. 20). Pertanto, si raccomanda di consultare attentamente i livelli linguistici indicati per ciascuna destinazione nell'allegato "Elenco destinazioni disponibili", fermo restando che a tali livelli possono essere apportate modifiche, anche *in itinere*, non sempre prontamente comunicate dalle Università Partner. A tale proposito, si consiglia inoltre di effettuare, sempre in fase di candidatura, le opportune verifiche anche nei siti istituzionali delle sedi di interesse.

È inoltre fortemente raccomandato predisporre, per ciascuna destinazione indicata nella propria candidatura, una **proposta delle attività didattiche da effettuare all'estero**, secondo le modalità illustrate all'art. 13. La suddetta proposta può costituire un elemento di valutazione da parte della Commissione (cfr. art. 12).

Art. 6 – Incompatibilità



- a) Indipendentemente dalla Programmazione Erasmus+, dal numero e dalla tipologia di mobilità (studio e/o traineeship), non è consentito effettuare mobilità fisica Erasmus+ per un periodo superiore a:
- 12 mesi nel I Ciclo (Laurea Triennale);
 - 12 mesi nel II Ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale);
 - 24 mesi nelle Lauree a Ciclo Unico (Lauree Quinquennali);
 - 12 mesi nel III Ciclo (Dottorato).

Anche le mobilità o i periodi di mobilità non sovvenzionati da fondi dell'Unione Europea sono conteggiati ai fini del computo del numero massimo di mensilità.

Presentando domanda di candidatura al bando Erasmus+ Studio a.a. 2024/2025, il candidato/la candidata conferma di possedere un numero di mensilità a disposizione congruente con la regola sopra menzionata.

È responsabilità di ogni candidato/a verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando. In caso di falsa dichiarazione, la mobilità potrà essere annullata prevedendo la restituzione dei contributi eventualmente erogati. A tal proposito si richiamano inoltre le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

- b) Gli studenti assegnatari e le studentesse assegnatarie di una borsa di mobilità Erasmus+ non possono contestualmente ricevere borse o finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea nel quadro di altri Programmi.
- c) Non è consentito conseguire il titolo di studio prima della conclusione del periodo di mobilità, pena la decadenza della borsa e la restituzione delle eventuali somme ricevute.
- d) Non è consentito svolgere la mobilità presso il proprio Paese di residenza.
- e) Non è consentito interrompere la mobilità, per es. per sostenere esami in presenza presso l'Università di Urbino; eventuali interruzioni per gravi motivi devono essere tempestivamente notificate e debitamente documentate. Un eventuale periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale.
- f) Non saranno ammesse candidature da parte di studenti e studentesse che abbiano rinunciato a una borsa di studio Erasmus+ negli anni precedenti senza giustificato motivo.

Art. 7 – Periodo e durata

I soggiorni finanziati nell'ambito del Programma Erasmus+ 2024/2025 devono svolgersi **in modo continuativo (senza interruzioni) nell'arco temporale compreso tra l'inizio e la fine delle attività previste dalle Università ospitanti, orientativamente tra il 1° settembre 2024 e il 30 settembre 2025.**

La durata delle singole mobilità, visualizzabile in fase di presentazione della candidatura e nell'allegato "Elenco destinazioni disponibili" (consultabile alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio), è stabilita negli accordi bilaterali siglati tra l'Università e gli Atenei stranieri ed è subordinata al rispetto dei vincoli sulle mensilità specificati all'art 6.

È prevista la possibilità di svolgere/programmare una **componente virtuale per la mobilità (mobilità blended)**. In ogni caso, la mobilità non può avere durata superiore ai 12 mesi, e la **componente fisica della mobilità di lunga durata non può avere durata inferiore a 2 mesi (60 giorni continuativi)**. Solo i dottorandi e le dottorande possono in alternativa pianificare una mobilità fisica di durata inferiore (minimo 5 e massimo 30 giorni), alla quale è obbligatorio affiancare una componente virtuale da svolgersi prima o dopo il periodo di mobilità fisica.

Coloro che interrompano anzitempo il proprio soggiorno all'estero devono restituire le somme ricevute a copertura dei giorni di mobilità fisica non realizzati. La restituzione della somma costituisce condizione per l'ammissione all'esame di Laurea o alla discussione del Dottorato. Eventuali proroghe al periodo di mobilità inizialmente previsto possono essere richieste secondo le modalità descritte all'art. 23.

Art. 8 – Contributo finanziario, requisiti di accesso al contributo e requisiti di merito



Il contributo finanziario viene erogato tramite fondi stanziati da:

- **Commissione Europea**, rappresentata in Italia dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (cfr. artt. 8.1 e 8.2, 8.3, 8.4 ove applicabili);
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, per gli/le aventi diritto e solo in caso di disponibilità di fondi aggiuntivi.

Gli studenti assegnatari e le studentesse assegnatarie di una borsa di mobilità Erasmus+:

- devono **essere in regola con il pagamento delle tasse** di iscrizione all'Università di Urbino;
- non devono pagare **tasse di iscrizione** presso l'Università ospitante;
- devono **conseguire all'estero un numero di CFU proporzionato alla durata della mobilità** secondo la tabella di seguito riportata, pena la restituzione totale o parziale dei contributi percepiti (cfr. art. 27):

NUMERO DI MESI	NUMERO DI GIORNI	CFU DA CONSEGUIRE ALL'ESTERO*
2-3	Fino a 90	almeno 6
4-5-6-7	Da 91 a 210	almeno 12
8-9-10-11-12	Da 211 a 360	almeno 24

*Coloro che richiedono il **riconoscimento di CFU per attività di ricerca tesi di Laurea o di Dottorato** devono fare riferimento al numero di CFU previsto dal regolamento del Corso di Studio/di Dottorato per tale attività, indipendentemente dalla durata della mobilità.

Art. 8.1 – Contributo ai costi di mobilità

Le borse finanziate dalla Commissione Europea rappresentano un **contributo ai costi di mobilità** (viaggio, vitto, alloggio). L'importo mensile della borsa Erasmus+ è fissato in base al costo della vita nel Paese di destinazione, secondo il prospetto di seguito riportato:

6

MACRO AREA GEOGRAFICA	PAESI	IMPORTO BORSA
GRUPPO 1	Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia	€ 350
GRUPPO 2	Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna	€ 300
GRUPPO 3	Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria	€ 250

L'importo complessivo della borsa comprensivo di eventuale integrazione per minori opportunità (cfr. art. 8.2) è calcolato sulla base dei **giorni effettivi di mobilità fisica attestati dal certificato di frequenza** compilato e sottoscritto dall'Università ospitante (cfr. artt. 24 e 25). Ai fini del calcolo del contributo, ciascun mese è considerato pari a 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Art. 8.2 – Contributo aggiuntivo per minori opportunità



Gli studenti e le studentesse con minori opportunità possono ricevere un'integrazione al contributo ai costi di mobilità di cui all'art. 8.1 da parte della Commissione Europea.

Per studenti e studentesse con minori opportunità si intendono partecipanti in una o più delle seguenti condizioni:

- **esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie** (partecipanti individuati/e dietro presentazione del certificato di invalidità);
- **condizioni socio-economiche svantaggiate** con ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a €26.306,25 e ISPE del nucleo familiare inferiore o uguale a €57.187,53 (partecipanti individuati/e secondo le indicazioni fornite dal MUR – D.M. 204 del 23 febbraio 2023, che fissa i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) al fine di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio per l'a.a. 2023/2024, fatte salve eventuali modifiche che potranno essere apportate a tali importi per l'a.a. 2024/2025 e che saranno prontamente rese note).

L'integrazione, indipendentemente dal Paese di destinazione, è di seguito definita:

- **mobilità di lunga durata** (min. 2 mesi – max. 12 mesi): €250,00/mese;
- **mobilità di breve durata per un periodo tra 5 e 14 giorni**: € 100,00 (solo dottorandi);
- **mobilità di breve durata per un periodo tra 15 e 30 giorni**: € 150,00 (solo dottorandi).

Generalmente, l'eventuale integrazione per minori opportunità viene erogata all'80% prima della partenza ed è commisurata all'importo ISEEU e alla durata della mobilità fisica, dietro presentazione di attestazione ISEEU rilasciata da un centro di assistenza fiscale (CAAF), in via telematica o dal proprio commercialista. Gli interessati e le interessate devono autorizzare l'Ateneo alla consultazione dell'ISEEU dalla banca dati INPS, utilizzando la procedura online presente in Esse3 nella pagina personale dello studente (alla voce "Consensi Privacy"). Non saranno presi in considerazione ISEEU diversi da quelli risultanti in Esse3 per l'a.a. 2024/2025.

Art. 8.3 – Contributo aggiuntivo per viaggi green

Al contributo della Commissione Europea, è possibile sommare un **top-up comunitario per viaggi green**. Coloro che optano per un viaggio green, ossia modalità di viaggio a bassa emissione di CO2 (es. treno, carpooling, bus), indipendentemente dalla durata della mobilità (lunga o breve), possono ricevere un **contributo unico di 50,00 euro** come importo integrativo al sostegno individuale e **fino a 4 (quattro) giorni di sostegno individuale aggiuntivo** per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, ove applicabile.

Il viaggio è considerato "green" se realizzato con i mezzi di cui al comma 1 sia all'andata che al ritorno e in date coerenti con inizio e fine del periodo di mobilità (come da certificato di frequenza rilasciato dall'Istituto ospitante).

Il viaggio "green" deve riguardare almeno la tratta principale internazionale a/r e avere indicativamente come luogo di avvio la residenza/sede Università di invio e come luogo di destinazione il paese/la città in cui ha sede l'Università ospitante.

Il contributo di 50 euro e il supporto individuale per i giorni di viaggio "green" vengono erogati per intero con il pre-finanziamento della borsa Erasmus.

A fini organizzativi e contabili, l'Ufficio Mobilità Internazionale potrà richiedere un'autodichiarazione per viaggi green e, al rientro, la documentazione di supporto relativa al viaggio (ricevute e biglietti di viaggio nominativi). Qualora, infine, il viaggio "green" inizialmente previsto non dovesse più avere luogo o non rispettasse i requisiti di coerenza e compatibilità stabiliti dalla Commissione Europea, l'Università potrà richiedere al/alla partecipante la restituzione totale o parziale di eventuali importi erogati a tal fine.

Art. 8.4 – Contributo aggiuntivo per esigenze speciali



Prévia richiesta e messa a disposizione dei fondi da parte dell'Agéncia Nazionale Erasmus+ INDIRE, è possibile erogare ai/alle partecipanti con minori opportunità un **contributo aggiuntivo per esigenze speciali sulla base dei costi reali**.

I contributi aggiuntivi per esigenze speciali sulla base dei costi reali sono di seguito descritti:

- costi per le mobilità di partecipanti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie che non possono essere coperti solo con l'integrazione per minori opportunità di cui all'art. 8.2;
- costi per le mobilità di partecipanti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie non ammissibili nell'integrazione per minori opportunità di cui all'art. 8.2 (es. celiachia);
- costi per gli accompagnatori eventualmente necessari a partecipanti con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella guida del Programma Erasmus+.

I vincitori e le vincitrici di borsa Erasmus+ in possesso della documentazione utile devono segnalarlo all'Ufficio Mobilità Internazionale inviando una e-mail a studerasmus@uniurb.it (oggetto: "Esigenze speciali").

Art. 8.5 – Contributo ai costi di mobilità assegnato dall'ERDIS

Gli assegnatari e le assegnatarie di una borsa di mobilità Erasmus+ che ne abbiano diritto possono verificare la possibilità di ottenere un contributo integrativo per la mobilità internazionale assegnato **dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio – ERDIS** sito in via Veneto, 45 – Urbino, telefono 0722-350709.

Art. 8.6 – Altri contributi

In caso di risorse finanziarie aggiuntive, l'Università può predisporre **ulteriori contributi stanziati sulla base del merito relativo al conseguimento di CFU** (come da tabella di cui all'art. 8) da destinare a coloro che abbiano effettuato una mobilità internazionale nell'ambito del Programma Erasmus+ 2024/2025. Eventuali comunicazioni circa l'eventuale disponibilità di tali risorse e la loro modalità di erogazione saranno inviate tramite i canali di posta istituzionale.

8

Art. 9 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa si applica per infortuni (anche in itinere) che si verifichino durante l'esercizio delle attività previste nell'ambito della mobilità per studio (il dettaglio delle coperture può essere richiesto all'Ufficio Mobilità Internazionale).

Una copertura sanitaria di base viene fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Per informazioni sui contenuti della copertura si consiglia di rivolgersi al proprio Distretto Sanitario.

Nel caso in cui l'Università ospitante richieda una copertura illimitata o comunque ritenga insufficiente la copertura assicurativa offerta dall'Università, gli studenti e le studentesse dovranno integrare la stessa con un'assicurazione a proprio carico. Si consiglia di informarsi in merito presso l'Ufficio Erasmus dell'Università ospitante.

SEZIONE II – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE

Art. 10 – Presentazione della candidatura

La domanda di candidatura va inoltrata online tramite la piattaforma Esse3, **entro e non oltre le ore 12:00 del 01 febbraio 2024**. Alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio è possibile consultare la "Guida alla candidatura su Esse3".

Per presentare domanda di candidatura è necessario:

- a) accedere alla propria area riservata Esse3 tramite il sito www.uniurb.it;



- b) cliccare sul link “Mobilità internazionale” e, successivamente, su “Bandi di mobilità”;
- c) compilare il questionario obbligatorio e procedere con la scelta delle destinazioni preferite (da una a cinque) e con l’inserimento dei dati richiesti. Il sistema consente a studenti e studentesse di visualizzare e presentare domanda **unicamente per le destinazioni disponibili per la propria Scuola di appartenenza**¹.

N.B. I dottorandi e le dottorande devono presentare domanda per destinazioni (da una a cinque) di una sola delle Scuole del Dipartimento di afferenza/incardinamento del Corso di Dottorato. Si invita, pertanto, a porre la massima attenzione e a verificare con anticipo l’attinenza delle destinazioni afferenti alla Scuola prescelta di concerto con il/la Referente Erasmus e il/la Referente del Dottorato.

La domanda di partecipazione prevede l’inserimento dei seguenti **allegati**:

1. allegati obbligatori:

- a) screenshot del **titolo di studio** presente nella propria area riservata Esse3 alla sezione “Titoli di Studio”, pertinente alla propria candidatura (es. diploma di maturità in caso di iscritti/e a orsi di Laurea Triennale o a Ciclo Unico, diploma di laurea di primo livello in caso di iscritti/e a corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, diploma di laurea di secondo livello in caso di dottorandi/e); in alternativa allo screenshot, è possibile allegare un file pdf/jpeg contenente il documento ufficiale del titolo di studio pertinente alla propria candidatura;
- b) il documento “**Autocertificazione iscrizione con esami**”, scaricabile dalla propria area riservata Esse3 alla voce “Certificati”² (tale documento va allegato anche in mancanza di esami sostenuti);
- c) **gli iscritti e le iscritte a un Corso di Dottorato di Ricerca** allegano un piano delle attività da svolgersi nel corso della mobilità.

2. allegati opzionali, da inserire **se richiesto dal proprio Dipartimento di afferenza** (cfr. art. 12):

- a) certificazione linguistica conseguita da non oltre un triennio (in data non anteriore al 01 gennaio 2021), fatta eccezione per le certificazioni con durata illimitata;
- b) proposta di attività didattiche da effettuare all’estero per una o più destinazioni selezionate in fase di candidatura, a discrezione del/della partecipante (cfr. art. 13);
- c) lettera motivazionale.

Gli allegati opzionali, se inseriti in fase di candidatura benché non richiesti dal proprio Dipartimento di afferenza, saranno scartati e non valutati.

Art. 11 – Criteri di selezione e valutazione delle domande

La selezione delle candidature è effettuata per ciascun ambito di studi da apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale. Le Commissioni delle Strutture didattiche attribuiscono il punteggio fino a un massimo di 40 punti, sulla base del “**merito**” (a) e di un **eventuale punteggio aggiuntivo** (b) assegnato dai singoli Dipartimenti/dalle singole Scuole, come precisato nelle successive sezioni.

Il punteggio è attribuito nel rispetto dei seguenti parametri (a+b):

a) punteggio in base al “**merito**” (massimo 30 punti su 40):

l. per **iscritti/e al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico**, i parametri sono calcolati sulla base del voto di Maturità, secondo il prospetto di seguito riportato:

Voto di Maturità	Punteggio assegnato
100 e lode	25

¹ Gli iscritti e le iscritte al terzo anno di un corso di Laurea Triennale che intendono partire durante il primo anno di Laurea Magistrale possono presentare domanda per le destinazioni disponibili per la propria Scuola di afferenza al momento della candidatura e nelle quali sia ricompreso il secondo ciclo di studi. Qualora lo studente o la studentessa finalizzi l’iscrizione a un corso di Laurea Magistrale afferente a una Scuola diversa, in mancanza di accordi di scambio coerenti per area, numero di posti disponibili e ciclo di studi, perde il diritto alla borsa assegnata.

² Gli studenti e le studentesse eventualmente provenienti da altri Atenei possono richiedere il documento all’Ateneo in questione.



96-100	24
91-95	21
81-90	18
71-80	15
60-70	12

II. per **iscritti/e al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale** e per **dottorandi/e**, i parametri sono calcolati sulla base del voto di Laurea (Triennale nel primo caso, Magistrale nel secondo caso), seguendo il prospetto sotto riportato:

Voto di Laurea	Punteggio
110 lode	27.0
110	26.5
109	26.2
108	26.0
107	25.7
106	25.5
105	25.2
104	24.9
103	24.7
102	24.4
101	24.2
100	23.9
99	23.7
98	23.4
97	23.1
96	22.9
95	22.6
94	22.4
93	22.1
92	21.8
91	21.6
90	21.3
89-85	19
84-80	18
<80	13

N.B. per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, si fa riferimento al sistema di conversione istituito dal MUR (all. 5, D.M. 313 del 20 maggio 2016) per determinare il voto cui applicare le corrispondenze di cui alla tabella soprastante.

III. per **iscritti/e ad anni successivi al primo** di un Corso di Laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico o Dottorato di Ricerca, i parametri sono calcolati sulla base del libretto elettronico (Esse3). Verranno tenuti in considerazione gli esami **verbalizzati entro il 31 dicembre 2023**. Non rientrano pertanto nel suddetto calcolo eventuali attività didattiche registrate in data successiva alla suddetta scadenza. La formula utilizzata dal sistema è la seguente:

$$0,8 * \text{media voti studente} + 0,2 * (30 * \text{crediti acquisiti/crediti previsti nell'anno di iscrizione});$$

b) punteggio "**aggiuntivo**" (massimo 10 punti su 40): tale punteggio è attribuito nel rispetto della ripartizione indicata da ciascun Dipartimento, come specificato all'art. 12.

Art. 12 – Borse disponibili e criteri per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo



Ciascun Dipartimento/Scuola/Corso di Laurea ha definito i criteri e le modalità ai fini dell'assegnazione del punteggio "aggiuntivo" (massimo 10 punti su 40), come sotto precisato.

Art. 12.1 – Dipartimento di Economia, Società e Politica (DESP)

Per il Dipartimento di Economia, Società e Politica sono disponibili circa 221 borse di studio, così ripartite:

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
DESP	Economia	118
	Sociologia	53
	Scienze Politiche	50

*Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), il Dipartimento di Economia, Società e Politica attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

- Lettera motivazionale** – max. 4 punti: predisposizione di una lettera motivazionale (max. 2.000 caratteri, spazi inclusi) che sostanzi la scelta dell'esperienza e della sede evidenziando la congruità dell'offerta formativa della stessa con il proprio *curriculum* di studi. Sono valutate altresì le aspettative e il grado di consapevolezza. In caso di mancata presentazione della lettera, il punteggio non viene attribuito.
- Proposta attività didattiche da effettuare all'estero** (cfr. art. 13) – max. 3 punti: presentazione di una proposta di piano di attività didattiche da svolgere nella/e sede/i prescelta/e (studenti e studentesse decidono a propria discrezione se presentare il piano per una o più sedi). In caso di mancata presentazione del piano, il punteggio non viene attribuito.
- Certificazioni linguistiche** – max. 3 punti: possesso di documentate certificazioni linguistiche già in fase di candidatura. In caso di mancata presentazione della certificazione, il punteggio non viene attribuito.

I documenti di cui ai punti a) e b), e le certificazioni di cui al punto c) vanno allegati in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Scuola di Economia: la Commissione di valutazione si riserva di convocare per un colloquio studenti e studentesse del doppio titolo con Otto-Friedrich-Universität Bamberg qualora il numero delle candidature pervenute superi il numero dei posti disponibili.

Scuola di Scienze Politiche e Sociali: la Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati e le candidate per un colloquio conoscitivo prima della pubblicazione finale delle graduatorie di merito con relativa assegnazione delle sedi ospitanti. La Commissione di valutazione si riserva altresì di convocare per un colloquio studenti e studentesse del doppio titolo con University of Bucharest qualora il numero delle candidature pervenute superi il numero dei posti disponibili.

Art. 12.2 – Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)

Per il Dipartimento di Giurisprudenza sono disponibili circa 61 borse di studio.

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
--------------	--------------------------	---------------



DIGIUR	Giurisprudenza	61
--------	----------------	----

* Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), il Dipartimento di Giurisprudenza attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

- Proposta attività didattiche da effettuare all'estero** (cfr. art. 13) e/o **lettera motivazionale** – max. 3 punti: presentazione di una proposta di piano di attività didattiche da svolgere nella sede prescelta (studenti e studentesse decidono a propria discrezione se presentare il piano per una o più sedi) e/o predisposizione di una lettera motivazionale che sostanzi la scelta dell'esperienza e della sede. In caso di mancata presentazione del piano e/o della lettera motivazionale, il punteggio non viene attribuito.
- Certificazioni linguistiche** – max. 7 punti: possesso di documentate certificazioni linguistiche del livello richiesto dalla sede prescelta già in fase di candidatura, più eventuali ulteriori competenze linguistiche. In caso di mancata presentazione della certificazione, il punteggio non viene attribuito.

Il documento di cui al punto a) e le certificazioni di cui al punto b) vanno allegati in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Art. 12.3 – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)

Per il Dipartimento di Scienze Biomolecolari sono disponibili circa 156 borse di studio, così ripartite:

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
DISB	Farmacia, CTF	49
	Scienze della Nutrizione	16
	Scienze Biologiche, Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione, Biotecnologie	50
	Scienze Motorie	41

*Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), il Dipartimento di Scienze Biomolecolari attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

- Lettera motivazionale** – max. 4 punti: predisposizione di una lettera motivazionale (max. 2.000 caratteri, spazi inclusi) che sostanzi la scelta dell'esperienza e della sede evidenziando la congruità dell'offerta formativa della stessa con il proprio curriculum di studi. Sono valutate altresì le aspettative e il grado di consapevolezza. In caso di mancata presentazione della lettera, il punteggio non viene attribuito.
- Proposta attività didattiche da effettuare all'estero** (cfr. art. 13) – max. 3 punti: presentazione di una proposta di piano di attività didattiche da svolgere nella sede prescelta (studenti e studentesse decidono a propria discrezione se presentare il piano per una o più sedi). In caso di mancata presentazione del piano, il punteggio non viene attribuito. In caso di mancata presentazione del piano, il punteggio non viene attribuito.
- Certificazioni linguistiche** – max. 3 punti: possesso di documentate certificazioni linguistiche già in fase di candidatura. In caso di mancata presentazione della certificazione, il punteggio non viene attribuito.



I documenti di cui ai punti a) e b), e le certificazioni di cui al punto c) vanno allegati in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Art. 12.4 – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)

Per il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali sono disponibili circa 190 borse di studio, così ripartite:

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
DISCUI	Lingue e Letterature Straniere	152
	Scienze della Comunicazione	38

*Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Art. 12.4.1 – Scuola di Lingue e Letterature Straniere

La Scuola di Lingue e Letterature Straniere forma la propria graduatoria in base a quanto stabilito all'art. 11 a). **La Scuola di Lingue e Letterature Straniere non prevede l'assegnazione di punteggio aggiuntivo e non effettua colloqui di valutazione.**

Si invitano gli iscritti e le iscritte alla Scuola di Lingue e Letterature Straniere a prendere in considerazione le destinazioni in cui la lingua o le lingue veicolari siano coerenti con le lingue inserite nel proprio piano di studi.

Art. 12.4.2 – Scuola di Scienze della Comunicazione

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), la Scuola di Scienze della Comunicazione attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

- Proposta attività didattiche da effettuare all'estero** (cfr. art. 13) e/o **lettera motivazionale** – max. 4 punti: presentazione di una proposta di piano di attività didattiche da svolgere nella sede prescelta (studenti e studentesse decidono a propria discrezione se predisporre un piano per una o più sedi) e/o predisposizione di una lettera motivazionale che sostanzi la scelta dell'esperienza e della sede. In caso di mancata presentazione del piano e/o della lettera motivazionale, il punteggio non viene attribuito.
- Certificazioni linguistiche** – max. 6 punti: possesso di documentate certificazioni linguistiche già in fase di candidatura. La Scuola di Scienze della Comunicazione prenderà in esame certificazioni rilasciate da enti certificati e/o che siano pertinenti con le destinazioni prescelte. In caso di mancata presentazione della certificazione, il punteggio non viene attribuito.

Il documento di cui al punto a) e le certificazioni di cui al punto b) vanno allegati in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Art. 12.5 – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPeA)

Per il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate sono disponibili circa 58 borse di studio, così ripartite:

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
DISPEA	Conservazione e Restauro	14
	Scienze Geologiche e Ambientali	17
	Informatica Applicata	20



	Filosofia dell'Informazione	7
--	-----------------------------	---

*Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

- Lettera motivazionale** – max. 4 punti: predisposizione di una lettera motivazionale (max. 2.000 caratteri, spazi inclusi) che sostanzia la scelta dell'esperienza e della sede evidenziando la congruità dell'offerta formativa della stessa con il proprio curriculum di studi. Sono valutate altresì le aspettative e il grado di consapevolezza. In caso di mancata presentazione della lettera, il punteggio non viene attribuito.
- Proposta attività didattiche da effettuare all'estero** (cfr. art. 13) – max. 3 punti: presentazione di una proposta di piano di attività didattiche da svolgere nella sede prescelta (studenti e studentesse decidono a propria discrezione se predisporre un piano per una o più sedi). In caso di mancata presentazione del piano, il punteggio non viene attribuito.
- Certificazioni linguistiche** – max. 3 punti: possesso di documentate certificazioni linguistiche già in fase di candidatura. In caso di mancata presentazione della certificazione, il punteggio non viene attribuito.

I documenti di cui ai punti a) e b), e le certificazioni di cui al punto c) vanno allegati in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Art. 12.6 – Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)

Per il Dipartimento di Studi Umanistici sono disponibili circa 170 borse di studio, così ripartite:

DIPARTIMENTO	SCUOLA / CORSO DI LAUREA	NUMERO BORSE*
DISTUM	Lettere, Arti, Filosofia – Storia dell'Arte	76
	Psicologia	36
	Scienze della Formazione	58

*Numero indicativo che potrebbe variare entro la chiusura del bando e/o se le Università Partner dovessero apportare modifiche agli accordi, anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 a), il Dipartimento di Studi Umanistici attribuisce il punteggio aggiuntivo secondo i seguenti criteri:

Lettera motivazionale – max. 10 punti: predisposizione di una lettera motivazionale (min. 1.000 e max. 2.000 caratteri, spazi inclusi) che sostanzia la scelta dell'esperienza e della sede evidenziando la congruità dell'offerta formativa della stessa con il proprio curriculum di studi. Sono valutate altresì le aspettative e il grado di consapevolezza. In caso di mancata presentazione della lettera, il punteggio non viene attribuito.

Il suddetto documento va allegato in fase di presentazione della candidatura (cfr. art. 10).

Art. 13 – Proposta attività didattiche da effettuare all'estero

È fortemente raccomandata la predisposizione di una proposta di attività didattiche da effettuare all'estero per ciascuna destinazione selezionata in fase di candidatura, onde evitare, in caso di selezione, di dover successivamente rinunciare alla borsa a causa della non disponibilità di corsi frequentabili. Nella proposta



vanno indicate le attività formative dell'Università estera che si prevede di sostenere durante la propria mobilità, attività che devono risultare coerenti con il percorso di studio.

Il modulo e le relative istruzioni sono reperibili alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio. Per la predisposizione della proposta, è possibile confrontarsi con i/le Referenti Erasmus della propria Scuola e/o del proprio Corso di Studio (elenco disponibile alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio).

La proposta va caricata online in fase di candidatura (cfr. art. 10) e potrà essere valutata dalla Commissione in fase di formulazione della graduatoria (cfr. art. 12).

Art. 14 – Requisiti linguistici

La promozione dell'apprendimento delle lingue rappresenta uno dei principali obiettivi del Programma Erasmus+. La Commissione Europea e l'Università offrono a studenti e studentesse partecipanti al Programma validi strumenti per migliorare la padronanza della lingua utilizzata all'estero, affinché possano trarre il massimo vantaggio dall'esperienza Erasmus+.

Il livello minimo di conoscenza linguistica generalmente richiesto è il B1. Tuttavia, alcune Università possono richiedere un livello superiore. Prima di selezionare una destinazione, si invitano studenti e studentesse a **verificare i requisiti linguistici posti dagli Istituti ospitanti**, riportati nell'allegato "Elenco destinazioni disponibili" (consultabile alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio). Poiché, tuttavia, i livelli di conoscenza linguistica richiesti possono subire, di anno in anno, variazioni non sempre tempestivamente comunicate all'Università di Urbino, **si consiglia di consultare anche il sito Internet o di contattare l'Ufficio Erasmus dell'Istituto estero di interesse**, anche in questo caso già in fase di candidatura.

Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, **studenti e studentesse indicano il proprio livello di conoscenza della lingua del/dei Paese/i selezionato/i** (o della lingua veicolare usata per l'insegnamento), precisando – se del caso – che tale livello è comprovato da:

- a) certificazione linguistica conseguita da non oltre un triennio (in data non anteriore al 01 gennaio 2021), fatta eccezione per le certificazioni con durata illimitata;
- b) per iscritti/e alla Scuola di Lingue e Letterature Straniere, esame completo della lingua di interesse coerente con la/le destinazione/i prescelta/e³;
- c) per iscritti/e alle altre Scuole, idoneità linguistica nella lingua di interesse coerente con la/le destinazione/i prescelta/e;
- d) attestazione rilasciata dal Centro Linguistico d'Ateneo (CLA).

Qualora, in fase di candidatura, non fosse possibile attestare la competenza linguistica, cfr. art. 20.

Art. 15 – Graduatoria

Al termine dei lavori, la Commissione formula apposita graduatoria di merito per l'assegnazione o l'idoneità alla borsa Erasmus+. A parità di punteggio hanno la precedenza i candidati o le candidate con minore età anagrafica. L'assegnazione della destinazione avviene in base ai criteri elencati agli artt. 11 e 12 del presente bando, al numero di posti disponibili e all'ordine delle preferenze espresse da candidati e candidate.

La graduatoria – approvata con Decreto Rettorale – viene pubblicata alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio; la propria posizione è inoltre visualizzabile nell'area riservata in Esse3.

Art. 16 – Accettazione/rinuncia della borsa di studio

A seguito della pubblicazione della graduatoria, i vincitori e le vincitrici devono confermare l'accettazione della propria borsa o rifiutarla entro i termini che verranno precisati nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria e secondo le modalità illustrate dall'Ufficio Mobilità Internazionale.

I vincitori e le vincitrici che non completino la procedura di accettazione o rinuncia alla borsa entro i termini precisati nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria saranno considerati rinunciatari/e senza

³ Gli studenti e le studentesse eventualmente provenienti da altri Atenei possono richiedere il documento all'Ateneo in questione.



giustificato motivo e perderanno ogni diritto alla mobilità per l'anno accademico oggetto del presente bando e all'eventuale assegnazione delle sedi rimaste disponibili.

Art. 17 – Scorrimento della graduatoria e assegnazione delle borse residue

Scaduta la data per l'accettazione delle borse, in caso di rinuncia da parte di assegnatari/e o di mancata conferma della borsa assegnata, subentreranno i candidati idonei e le candidate idonee successivi/e in graduatoria. L'Ufficio Mobilità Internazionale provvederà a contattare tramite e-mail all'indirizzo di posta istituzionale gli/le aventi diritto che abbiano selezionato in fase di candidatura le destinazioni rese disponibili o abbiano formulato richiesta per destinazioni residue. Nella comunicazione sarà indicata la scadenza entro la quale confermare l'accettazione della borsa eventualmente assegnata. Maggiori informazioni saranno rese note attraverso il Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria.

Art. 17.1 – Comunicazione nominativi alle Università Partner da parte di Uniurb

Una volta finalizzata l'assegnazione e l'accettazione delle borse da parte di vincitori/vincitrici, idonei/e per scorrimenti e ammessi/e per attribuzione di eventuali borse residue, l'Università comunicherà i nominativi (nomination) alle Università di destinazione. L'Università di destinazione, secondo le proprie tempistiche interne, invierà poi a studenti e studentesse le procedure di iscrizione e ammissione (application).

Si fa presente che, annualmente, gli Atenei Partner definiscono scadenze per la ricezione dei nominativi di studenti vincitori e studentesse vincitrici di mobilità Erasmus+ da parte dei loro Atenei di provenienza (orientativamente marzo/aprile per partenze previste nel primo semestre e settembre/ottobre per partenze previste nel secondo semestre). Qualora gli Atenei Partner non dovessero accettare comunicazioni oltre tali termini, si dovrà considerare un'eventuale partenza nel secondo semestre, indipendentemente dal numero di mesi previsto dalla destinazione. Le scadenze utili possono essere verificate sui siti delle Università Partner.

N.B. Le Università Partner possono riservarsi di non accettare lo studente/la studentessa anche eventualmente in esito al processo di digitalizzazione in corso di implementazione (Erasmus Without Paper).

16

SEZIONE III – ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ

Art. 18 – Adempimenti prima della partenza

In seguito all'accettazione e, in ogni caso, prima dell'inizio della mobilità, studenti e studentesse devono:

1. presentare all'Ufficio Mobilità Internazionale l'**accordo finanziario**, ossia il contratto tra Università e studente/studentessa Erasmus+. L'accordo è nominativo e viene inviato all'indirizzo di posta istituzionale unitamente ad allegati e istruzioni di compilazione e invio;
2. presentare all'Ufficio Mobilità Internazionale l'**accordo didattico** (*learning agreement*) e/o l'**accordo didattico di ricerca tesi** sottoscritto dal/dalla Referente Erasmus di Urbino e dell'Università ospitante (cfr. art. 19). Tale accordo costituisce parte integrante dell'accordo finanziario di cui al punto 1);
3. sostenere il **test di valutazione linguistica online "OLS"** prima della mobilità (cfr. art. 21);
4. essere **in regola con il versamento della contribuzione studentesca** presso l'Università di Urbino;
5. provvedere all'**iscrizione presso l'Università ospitante** attenendosi scrupolosamente alle istruzioni da questa inviate all'indirizzo di posta istituzionale. In caso di mancato invio della documentazione richiesta e/o del mancato possesso dei requisiti posti entro la scadenza fissata dall'Università ospitante, questa potrà a sua insindacabile discrezione decidere di non accettare lo studente/la studentessa Erasmus+;
6. accertarsi di possedere i **requisiti linguistici** fissati dall'Università ospitante, consultandone il sito Internet o contattando l'Ufficio Erasmus (auspicabilmente già in fase di candidatura), e provvedere se



- necessario a certificare il proprio livello linguistico anche sostenendo i test previsti dal CLA (cfr. art. 20);
7. verificare il livello di **copertura assicurativa** richiesto dall'Università ospitante;
 8. verificare che le **informazioni personali presenti in Esse3** siano corrette e aggiornate (anagrafica, indirizzo, esami verbalizzati...);
 9. se cittadini/e extra-UE, provvedere autonomamente a ottenere il visto d'ingresso per il Paese ospitante;
 10. consultare il portale per cittadini/e italiani/e all'estero <http://www.viaggiareassicuri.it/> ed eventualmente registrare il proprio viaggio sulla piattaforma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html>) impegnandosi a comunicare alle rappresentanze diplomatico-consolari la propria presenza, durata e motivo del soggiorno e indirizzo all'estero.

Gli studenti e le studentesse devono inoltre assolvere eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) entro la partenza.

Si raccomanda a dottorandi e dottorande di provvedere agli adempimenti relativi al periodo all'estero anche con l'Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato (dottorato@uniurb.it).

Tutte le comunicazioni dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dell'Università ospitante vengono inviate all'indirizzo di posta istituzionale n.cognome@campus.uniurb.it.

Art. 19 – Accordo didattico

L'**accordo didattico** (*learning agreement*) è un contratto di studio sottoscritto da studente/studentessa, Università di appartenenza e Università ospitante prima dell'inizio della mobilità ed è **obbligatorio** sia per realizzare la mobilità Erasmus+ che per ottenere il riconoscimento delle attività formative sostenute durante il periodo di studio all'estero. L'accordo didattico contiene l'elenco dei corsi che lo studente/la studentessa intende frequentare all'estero e le relative associazioni presso l'Ateneo di Urbino.

Al momento della presentazione della candidatura studenti e studentesse devono verificare, consultandone il sito Internet, che le Università selezionate garantiscano un'offerta formativa coerente con il proprio piano di studi.

L'accordo didattico per la meta assegnata è compilabile online, seguendo le istruzioni riportate nella "Guida Accordo Didattico online" reperibile alla pagina www.uniurb.it/erasmus-studio.

È possibile apportare modifiche al proprio accordo didattico. Come per la prima versione, anche il nuovo accordo deve essere approvato dal/dalla Referente Erasmus dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall'Università ospitante.

Nel caso di attività di ricerca per tesi occorre compilare e consegnare l'"accordo didattico tesi", reperibile alla pagina <https://www.uniurb.it/international/mobilita-andare-all-estero/studenti/mobilita-per-studio>. L'attività di ricerca tesi va concordata con il/la Referente Erasmus e deve essere approvata anche dall'Università ospitante.

I dottorandi e le dottorande devono compilare l'accordo didattico di ricerca tesi per il dottorato, che può essere richiesto via mail all'Ufficio Mobilità Internazionale all'indirizzo studerasmus@uniurb.it.

Affinché possa esserne garantito il riconoscimento accademico, **tutte le attività** di cui all'art. 4 **devono essere riportate nell'accordo didattico e/o nell'accordo didattico per ricerca tesi** approvato dai/dalle Referenti Erasmus dell'Ateneo di Urbino e dell'Università ospitante. Il numero di CFU conseguiti all'estero deve essere **pari o superiore** a quello dei CFU corrispondenti nel piano di studi dell'Ateneo di Urbino. Si invita a pianificare almeno 30 CFU a semestre, fatto salvo quanto precisato alla tabella di cui all'art. 8.

Studenti e studentesse otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all'estero a condizione che queste siano state **svolte con profitto** e che siano **riportate nel transcript of records** (cfr. art. 25).



Art. 20 – Competenze linguistiche

Il possesso di un'adeguata competenza linguistica è un fattore imprescindibile per la partecipazione a una mobilità Erasmus+. Qualora non si fosse in possesso del livello linguistico richiesto dall'Università assegnata, **è necessario che i vincitori e le vincitrici lo ottengano entro i termini stabiliti dalla stessa** superando i test linguistici gratuiti offerti dal CLA (per conoscerne le date e procedere all'iscrizione, si raccomanda di consultare il sito www.cla.uniurb.it)⁴.

Si ricorda infatti che, in mancanza del possesso dei requisiti linguistici posti dalle Università Partner, queste hanno la facoltà di non accettare studenti/studentesse anche se vincitori/vincitrici della selezione effettuata dall'Ateneo di Urbino. Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il livello linguistico richiesto viene esplicitato dalle Università Partner al momento dell'invio delle informazioni relative all'iscrizione (cfr. art. 18 punto 5).

Gli Istituti elencati tra le destinazioni eleggibili sono associati nel bando a una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo; ciò significa che l'Istituto ha dichiarato di erogare primariamente in quella determinata lingua uno o più corsi inerenti all'ambito di studio specificato.

Si consiglia fortemente a chi è intenzionato a recarsi in un Paese la cui lingua ufficiale non sia inglese, francese, tedesco o spagnolo e che non conosca la lingua locale (ad esempio in Grecia, Slovenia, ma anche particolari Regioni come la Catalogna) **di verificare sul sito Internet dell'Università estera quali e quanti corsi vengono effettivamente erogati nella lingua veicolare di insegnamento indicata nel bando**, onde evitare di dover successivamente rinunciare alla borsa a causa della non disponibilità di corsi frequentabili.

Art. 21 – Online Language Support (OLS) della Commissione Europea

Al fine di migliorarne le competenze linguistiche, la Commissione Europea mette a disposizione di studenti e studentesse Erasmus+ l'"Online Language Support" (OLS). Si tratta di una piattaforma *open source* che vincitori e vincitrici di borsa Erasmus+ possono utilizzare dal momento del ricevimento delle istruzioni d'accesso, e resta a disposizione anche dopo il termine della mobilità. È inoltre possibile utilizzare tale piattaforma per migliorare e approfondire le proprie competenze linguistiche, acquisirne di nuove, anche consultando i forum e interagendo con le community.

I vincitori e le vincitrici di borsa Erasmus+ devono sostenere un **test online di valutazione linguistica nella lingua veicolare della mobilità prima di partire**; il risultato del test deve essere successivamente inviato via mail all'Ufficio Mobilità Internazionale (studerasmus@uniurb.it). **Coloro che non si attengano al suddetto adempimento devono restituire una parte o l'intero importo del contributo finanziario.**

Ogni eventuale modifica alla modalità di erogazione del test OLS apportata dall'ente di riferimento, incluso il link alla piattaforma, sarà tempestivamente comunicata all'account di posta istituzionale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito <https://academy.europa.eu/>.

Art. 22 – Rinuncia al periodo di mobilità

In caso di rinuncia successiva all'accettazione di cui all'art. 16, studenti e studentesse devono darne tempestiva comunicazione mail all'Ufficio Mobilità Internazionale scrivendo a studerasmus@uniurb.it e all'Università ospitante secondo le modalità da questa previste.

Art. 23 – Estensione del periodo di mobilità

Eventuali richieste di prolungamento devono essere presentate all'Ufficio Mobilità Internazionale almeno un mese prima della fine del periodo di studio concordato nell'accordo finanziario inviando i seguenti documenti:

⁴ Generalmente, il Centro Linguistico d'Ateneo mette a disposizione degli studenti vincitori e delle studentesse vincitrici di borsa Erasmus+ due sessioni durante l'anno accademico in corso in cui poter sostenere la prova di lingua e ottenere l'attestazione Erasmus+: due appelli nei mesi di maggio-giugno, e due appelli nel mese di settembre.



1. modulo di richiesta prolungamento (reperibile alla pagina <https://www.uniurb.it/international/mobilita-andare-all-estero/studenti/mobilita-per-studio>);
2. accordo didattico per il secondo semestre, se il prolungamento viene richiesto per un intero semestre aggiuntivo (o altro documento giustificativo, per es. calendario accademico se il prolungamento viene richiesto per il completamento della sessione d'esame).

Entrambi i documenti devono essere inviati già firmati per accettazione dall'Università ospitante. L'Ufficio Mobilità Internazionale comunicherà via e-mail l'accettazione della richiesta di prolungamento attraverso apposita lettera di notifica Istituto/studente.

Non sono ammesse interruzioni o sospensioni del periodo di studi (es. non si può chiedere il prolungamento durante i mesi estivi per la sessione di esami a settembre se in tale periodo non sono previste attività didattiche dall'Università ospitante).

Non è garantita la copertura finanziaria per i mesi di prolungamento.

Art. 24 – Adempimenti durante il periodo di mobilità

Gli studenti e le studentesse in mobilità si impegnano a inoltrare all'Ufficio Mobilità Internazionale all'indirizzo studerasmus@uniurb.it, i seguenti documenti:

1. **certificato di frequenza** indicante la data di arrivo e sottoscritto dall'Università ospitante, una volta che si giunge a destinazione;
2. nel caso in cui si richieda l'estensione del periodo di mobilità, modulo di richiesta prolungamento ed eventuale accordo didattico per il secondo semestre (cfr. art. 23).

Art. 25 – Adempimenti al termine della mobilità

Al termine definitivo del periodo di mobilità, studenti e studentesse devono consegnare all'Ufficio Mobilità Internazionale, tassativamente **entro e non oltre ottobre 2025**, i seguenti documenti:

1. **certificato di frequenza** attestante le date di inizio e fine mobilità sottoscritto dall'Università ospitante, in originale e senza correzioni (in alternativa il documento può essere accettato via mail purché inviato direttamente dall'Università ospitante);
2. **accordo didattico** definitivo e/o **accordo didattico di ricerca tesi** debitamente firmato da studente/studentessa e docenti Referenti presso l'Ateneo di Urbino e l'Università ospitante;
3. **transcript of records**, documento rilasciato dall'Università ospitante e attestante le attività svolte all'estero, con relativi voti e numero di crediti (tale documento può non essere previsto in caso di attività per ricerca tesi).

Sulla base della certificazione esibita saranno riconosciute le attività formative e gli esami sostenuti – purché previsti dall'accordo didattico – riportandoli con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del Corso di Studio. L'attribuzione dei crediti sarà conforme a quella prevista dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio di afferenza.

La **richiesta di convalida** delle attività formative svolte all'estero va inoltrata all'Ufficio Mobilità Internazionale **entro ottobre 2025**.

Art. 26 – Questionario di valutazione/rapporto narrativo (EU Survey)

Al termine del periodo di mobilità, i/le partecipanti devono compilare e trasmettere online il Rapporto Narrativo **entro e non oltre i 30 giorni** successivi al ricevimento della richiesta di compilazione (studenti e studentesse ricevono apposita e-mail da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE).

In caso di compilazione incompleta del Rapporto Narrativo (ad esempio, mancanza di informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte all'estero), l'Agenzia trasmetterà richiesta di compilazione del Rapporto Narrativo integrativo, la cui redazione è obbligatoria.

Si raccomanda di prestare **molta attenzione alla compilazione del questionario**.



Ogni eventuale modifica alla modalità di erogazione e/o ricezione del Rapporto Narrativo apportata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE sarà tempestivamente comunicata all'account di posta istituzionale.

Art. 27 – Restituzione della borsa

Il/La partecipante deve provvedere alla **restituzione totale o parziale del contributo finanziario** ricevuto in caso di:

- a) mobilità fisica di durata inferiore a 60 giorni;
- b) mancata consegna della documentazione necessaria entro i termini stabiliti (cfr. art. 25);
- c) mancato svolgimento del test di valutazione OLS (cfr. art. 21);
- d) mancata trasmissione del Rapporto Narrativo (cfr. art. 26);
- e) conseguimento di CFU inferiori a quanto indicato nella tabella di cui all'art. 8 (salvo casi di forza maggiore o documentata impossibilità da segnalare all'Ufficio Mobilità Internazionale);
- f) assenza di CFU conseguiti all'estero in mancanza di gravi motivi (da documentare all'Ufficio Mobilità Internazionale).

Art. 28 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Simona Di Carlo, Ufficio Mobilità Internazionale, Settore Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti (e-mail studerasmus@uniurb.it).

Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere inviata all'Ufficio Protocollo e Archivio, via Saffi n. 2 61029 Urbino (PU) entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno consecutivo dalla data di pubblicazione della graduatoria sull'Albo ufficiale d'Ateneo.

Titolare del potere sostitutivo è la dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile Settore Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GDPR – UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva saranno raccolti dagli Uffici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di titolare del trattamento, e trattati, da parte di personale autorizzato, in forma cartacea e informatica nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di gestione della procedura concorsuale. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'informativa è disponibile al link:

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1540157915Uniurbinformativastudenti.pdf.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Ing. Mauro Raimondi, tel. 0722305234 e-mail: rpd@uniurb.it.

Urbino, 29 novembre 2023

IL RETTORE
F.to Prof. Giorgio Calcagnini



Allegato I

Regole aggiuntive applicabili ai periodi di mobilità virtuale nell'ambito di una mobilità blended

Art. 1 – Periodi di mobilità virtuale

Con le novità introdotte dalla Programmazione Erasmus+ 2021/2027, le mobilità fisiche potrebbero prevedere una componente svolta in modalità virtuale.

La mobilità all'estero dovrà rispettare la durata minima prevista da Programma (2 mesi – 60 giorni, in caso di mobilità di lunga durata).

Art. 2 – Finanziamento dei periodi di mobilità virtuale

2.1 I periodi di mobilità virtuale, in cui lo studente o la studentessa fruisce dell'offerta didattica erogata online dall'Istituto estero senza recarsi fisicamente nel Paese ospitante, non sono ammissibili al finanziamento. Il contributo finanziario viene calcolato ed erogato solo sulla base dei giorni di mobilità fisica (svolti in presenza presso il Paese ospitante).

2.2 Le mobilità di studenti e studentesse che si recano nel Paese ospitante per seguire attività virtuali sono ammissibili al pieno finanziamento. L'effettiva presenza presso il Paese ospitante sarà confermata dall'Istituto di destinazione tramite la documentazione usuale, quale certificato di frequenza e/o *transcript of records*. Nel caso in cui l'Istituto ospitante non potesse rilasciare attestazione relativa alla presenza fisica dello studente o della studentessa, ad esempio nell'eventualità della chiusura degli uffici amministrativi per tutta la durata della mobilità e in mancanza di una procedura alternativa, faranno fede i biglietti di viaggio (aereo, treno, etc.).

Art. 3 – Riconoscimento delle attività svolte durante i periodi di mobilità virtuale

Sarà garantito il pieno riconoscimento dei risultati ottenuti attraverso le attività svolte, sia nel periodo di mobilità virtuale sia in quello di mobilità fisica.